



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 122 – 31 MARZO 2021

Riunione del giorno 24 marzo 2021

**67.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- Anversa Andrea
- Carotenuto Lorenzo
- Luca Jessica Jennifer
- Franzoni Sara
- Lorandi Justine
- Gianandrea Giorgia

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni Componente

a seguito di distinti deferimenti della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico degli atleti in epigrafe indicati per il seguente capo di incolpazione:

“per aver partecipato a Modena nei giorni 12 e 13 settembre 2020 e a Viareggio nei giorni 26 e 27 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli artt. 8,10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 RAT, 1, 74 e 75 Reg. Giur., nonché le norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20.12.2019”.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza l'Avv. Arianna Monelli per l'atleta Anversa, il sig. Carotenuto Lorenzo, la sig.ra Luca Jessica Jennifer, la sig.ra Franzoni Sara, la sig.ra Lorandi Justine, la sig.ra Gianandrea Giorgia. Era altresì collegato il procuratore Avv. Giorgio Guarnaschelli.



Prima di dar lettura degli atti, il Presidente chiedeva alle parti se vi fossero problemi per la riunione dei procedimenti.

Le parti aderivano rappresentando di non aver nulla in contrario che i provvedimenti pubblicati riportassero insieme i nomi degli incolpati.

A questo punto il Presidente riuniva i procedimenti a carico dei tesserati in epigrafe indicati.

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che gli atleti avevano preso parte nei giorni 12 e 13 settembre 2020 a Modena e poi a Viareggio nei giorni 26 e 27 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV.

Il Procuratore federale discuteva chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati.

L'Avv. Arianna Monelli nella memoria depositata e nella discussione eccepiva il contrasto del divieto del tesserato di partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB, con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano ed europeo e come tale la disposizione era viziata da nullità assoluta e priva di efficacia.

La difesa non riteneva corretto il vincolo previsto dall'art. 19 comma 2 lett. c) RAT che a dire della stessa si porrebbe in contrasto con una serie di norme imperative e di ordine pubblico, che renderebbero tale previsione contrattuale viziata da nullità assoluta ai sensi dell'art. 1418 c.c.; continuava affermando che le disposizioni richiamate nel capo d'incolpazione sarebbero chiaramente limitative della libertà dell'atleta.

Articolava la difesa un secondo motivo relativo al contrasto della normativa federale con la libera concorrenza e restrizione del diritto del tesserato di praticare liberamente lo sport.

In via subordinata chiedeva di applicare la sanzione con riferimento agli art. 85 comma 1, 102 e 105 comma 2° del regolamento giurisdizionale.

L'atleta Franzoni si scusava per l'infrazione commessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e non contestati.

Le eccezioni formulate dall'Avv. Monelli non appaiono invece pertinenti.



Nella propria difesa l'avvocato fa riferimento a principi di libera concorrenza che nulla hanno a che fare con lo sport.

Neanche può parlarsi di restrizione del diritto del tesserato di praticare liberamente lo sport poiché nessuno vieta agli atleti di praticare qualsiasi sport o la pallavolo. Il limite è imposto per chi aderisce alla Federazione accettando i regolamenti interni ivi comprese le disposizioni dell'Art. 19 RAT.

Ove l'Anversa avesse voluto partecipare a tornei da chiunque organizzati, avrebbe potuto farlo non tesserandosi per la FIPAV per partecipare ai campionati da questa organizzati.

Tale limite è liberamente accettato al momento della sottoscrizione del tesseramento.

È pertanto pacifico che la condotta posta in essere dagli incolpati sia contraria alle norme federali contestate.

PQM

delibera di sanzionare gli atleti:

- Anversa Andrea con la sospensione da ogni attività federale per due mesi
- Carotenuto Lorenzo con la sospensione da ogni attività federale per due mesi
- Luca Jessica Jennifer con la sospensione da ogni attività federale per due mesi
- Franzoni Sara con la sospensione da ogni attività federale per due mesi
- Gianandrea Giorgia con la sospensione da ogni attività federale per due mesi
- Lorandi Justine con la sospensione da ogni attività federale per due mesi

Roma, 26 Marzo 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affisso all'Albo 31 marzo 2021